

	REPUBBLICA ITALIANA	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
	CENTRO NAVALE	MARINA DI RIPOSTO - PORTO DELL'ETNA S.p.A.
	SCRITTURA PRIVATA	AMMINISTRATORE DELEGATO (GIUSEPPE ZAPPALA')
	CIG. 70393374A8 - Appalto per la fornitura di carburante (gasolio SAC e benzina) per il rifornimento delle unità navali facenti parte del dispositivo di sicurezza attivato in occasione del "Vertice G7" di Taormina - ese di maggio 2017.-----	
	L'anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di aprile,-----	
	-----PREMESSO CHE-----	
	con atto autorizzativo n. 1113 del 03.04.2017, il Comandante del Centro Navale, vista l'attivazione nr. 46435 del 27.02.2017 dell'Ufficio Logistico - Sezione Logistica Navale, ha autorizzato la stipula di una convenzione per la fornitura di gasolio SAC (prodotto in esenzione d'accisa ex tabella A, punto 3, D.Lgs. n. 504/95 ed operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R n. 633/72), e benzina (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R n. 633/72), di seguito "fornitura", presso idoneo distributore locale, al fine di garantire l'efficienza delle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza	

Bollo da € 16,00

facenti parte del dispositivo di sicurezza attivato
in occasione del "Vertice G7" di Taormina - Mese di
maggio 2017;-----

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

- per soddisfare tale esigenza, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, l'Amministrazione, con foglio n.
44082/2017 datato 07.04.2017, ha invitato la ditta
"MARINA DI RIPOSTO - PORTO DELL'ETNA S.p.A." di
Riposto (CT) a presentare la propria offerta, con
indicazione dello sconto percentuale sul prezzo del
carburante praticato dalla ditta al momento della
fornitura;-----

- la ditta "MARINA DI RIPOSTO - PORTO DELL'ETNA
S.p.A." di Riposto (CT), ha presentato una proposta
commerciale (allegato B), con la quale ha offerto
uno sconto pari ad € 0,03 (zero,03) sul prezzo/lt.
praticato dalla ditta al momento del rifornimento;--
- è stato autorizzato il ricorso alla procedura ex
art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula della
presente scrittura privata;-----

-----SI CONVIENE-----
tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via
Appia, Lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F.
90011020592, di seguito indicata "Amministrazione",
rappresentato dal Ten. Col. Eduardo Sandomenico in
qualità di Capo Ufficio Amministrazione e la ditta

"MARINA DI RIPOSTO - PORTO DELL'ETNA S.p.A." di

Riposto (CT) - C.F. 01967260835 - P.I. 03425760877,

giusta autocertificazione che si allega alla presente (allegato A) - di seguito denominata

"fornitore" - legalmente rappresentato dal Sig.

Zappalà Giuseppe, nato a Catania il 16.07.1939 nella

sua qualità di "Amministratore Delegato",-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART. 1: OGGETTO DELLA SCRITTURA - La ditta

contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con

la presente scrittura privata, nella più ampia e

valida forma legale, ad effettuare la fornitura

indicata in epigrafe alle condizioni offerte nel

preventivo di spesa (allegato B) all'uopo acquisito

ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri

approvate con D.M. n. 181 del 24.10.2014, in quanto

applicabili e che il fornitore dichiara di conoscere

ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed

esaminate (e che non si allegano al presente atto

per quanto ne costituiscano parte integrante, giusta

il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: VALORE DELLA SCRITTURA - L'importo

complessivo "presunto" per la fornitura di

carburante è fissato in € 209.000,00

(duecentonovemila,00) e deve intendersi comprensivo

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALÀ)

di ogni onere di legge.-----

ART. 3: MODALITA' DI ESECUZIONE - La fornitura sarà erogata dal fornitore a seguito di attivazione, da parte del personale di bordo o del Reparto di appartenenza dell'unità navale interessata, **esclusivamente** tramite e-mail all'indirizzo "**carburante@portodelletna.com**", nella quale sarà indicata la quantità e tipologia di carburante richiesto, nonché l'unità navale interessata. Altresì, per accordi diretti, è attivo h. 24 il nr. di telefono **095/7795755**.-----

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

ART. 4: REVISIONE PREZZI - Il fornitore si impegna a corrispondere il carburante al prezzo praticato al momento della fornitura, al netto dello sconto pari a €/lt. 0,03 (zero,03) e di accise ed IVA (gasolio SAC) ed IVA (benzina). Tale sconto deve intendersi invariabile per tutto il periodo di validità della scrittura, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.-----

ART. 5: OBBLIGHI DEL FORNITORE - Con la presente

scrittura, il fornitore assume l'obbligo di:-----

a) predisporre la fornitura di carburante nelle modalità più idonee a rendere la stessa quanto più celere e sicura possibile;-----

b) erogare, a seguito richiesta via e-mail del personale di bordo o del Reparto di cui fa parte l'unità navale interessata, gasolio SAC conforme, per qualità, alla specifica EN 590 (ultima edizione), e benzina conforme, per qualità, alla specifica EN 228:2004, nella quantità indicata nella stessa e-mail di attivazione. Qualora la richiesta dovesse riguardare un quantitativo di carburante superiore alle giacenze, il fornitore dovrà provvedere a reperire il carburante nella misura ordinata entro 12 (dodici) ore dalla richiesta.-----

ART. 6: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore tali da non consentire l'esatto o il tempestivo adempimento degli obblighi previsti nell'articolo precedente, il fornitore deve inviare una comunicazione scritta a questo Ente, nel momento stesso in cui abbia conoscenza dell'impedimento, allegando validi documenti giustificativi. In difetto di tale avviso non potranno tali evenienze essere in seguito invocate come cause di forza maggiore per giustificare il

MARINA DI RIPOSTO – PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALÀ)

Bollo da € 16,00

ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-

ART. 7: RINNOVAZIONE DEI TERMINI - Non possono

costituire motivo di rinnovazione dei termini

convenuti per l'esecuzione della fornitura:-----

- il tempo necessario per l'espletamento di

eventuali accertamenti integrativi che dovevano

essere effettuati prima della formulazione

dell'offerta;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra

appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la

ricorrenza dei motivi adottati dal fornitore.-----

ART. 8: PROROGA DEL CONTRATTO - Inoltre, ai sensi

dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la

suddetta scrittura privata potrà, all'esaurimento

dell'importo massimo previsto, essere soggetta a

proroga limitata al tempo strettamente necessario al

termine delle operazioni in questione. In tal caso,

la ditta si impegna a mantenere gli stessi prezzi,

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione

appaltante.-----

ART. 9: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi

dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, la

presente scrittura privata deve ritenersi

risolutivamente condizionata alla sopravvenienza di

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALÀ)

apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima fornitura. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo alla ditta "MARINA DI RIPOSTO - PORTO DELL'ETNA S.p.A." di Riposto (CT), di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse ed eventuali condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip.-----

ART. 10: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE -
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del carburante, il fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo della presente scrittura.

L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% (diecipercento) del valore complessivo della presente scrittura. Ove il fornitore non dovesse provvedere al rifornimento richiesto dal personale di bordo, secondo modalità e tempi definiti nel precedente art. 5, l'unità navale provvederà a fare rifornimento presso il

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

distributore più vicino e l'Amministrazione provvederà ad addebitare al fornitore le maggiori spese sostenute per il rifornimento presso terzi.

Nel caso in cui il fornitore incorresse, in un periodo di 20 (venti) giorni solari, in tre distinte violazioni contrattuali, formalmente contestate dall'Amministrazione, l'Amministrazione provvederà a dichiarare risolta la presente scrittura ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 11: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo.-----

ART. 12: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - E' fatto divieto di subappaltare, in

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

tutto o in parte, la fornitura, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' vietata, altresì, la cessione parziale o totale del presente contratto.--

ART. 13: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI -
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di verificare che il prodotto di cui è richiesta l'erogazione sia conforme alle caratteristiche previste dalle specifiche EN 590 (ultima edizione) (gasolio SAC) e EN 228:2004 (benzina), prelevando un campione di combustibile, sul quale il personale del fornitore addetto alle operazioni di rifornimento potrà apporre la propria firma, in rappresentanza del fornitore, ed affidando l'analisi chimica del prodotto ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane ovvero ad altro laboratorio di analisi accreditato. Qualora, all'esito delle suddette analisi, il prodotto offerto risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento sopra menzionate, l'Amministrazione assegnerà un termine, entro il quale il fornitore dovrà provvedere all'erogazione di combustibile conforme a quello convenuto. Ove, all'esito delle ulteriori analisi di laboratorio disposte sul nuovo campione prelevato alla scadenza del termine assegnato, il prodotto risultasse ancora difforme dalle

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

Bollo da € 16,00

caratteristiche richieste, l'Amministrazione dichiarerà risolta la scrittura, con comunicazione formale recettizia. Il fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche delle unità navali che sia conseguenza diretta ed immediata del prodotto erogato, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, di sospendere cautelativamente la scrittura. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo l'integrale esecuzione del contratto, la ditta è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (diecipercento) del valore dell'intera scrittura.---

ART. 14: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 C.P.C., salvo il ricorso, ove

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALÀ)

ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016.-----

MARINA DI RIPOSTO – PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALÀ)

ART. 15: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20%

(ventipercento) di detto importo, qualora

l'Ispettorato del Lavoro competente denunci

l'inosservanza da parte del fornitore degli obblighi

di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata

soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il

fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e

la stessa non potrà pretendere, per il ritardato

pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi

titolo. La controparte è tenuta, altresì,

all'osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità

contributiva, certificato dall'acquisizione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) con esito irregolare, è causa ostativa al

pagamento. Dell'inadempienza verranno interessati gli Enti previdenziali per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.-----

MARINA DI RIPOSTO – PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

ART. 16: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Con cadenza settimanale, il fornitore emetterà fattura elettronica, come da D.M. n. 55 del 03.04.2013, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da € 2,00 (due,00). La fattura dovrà contenere l'elenco dettagliato di tutte le forniture effettuate nel periodo di riferimento, indicando: nominativo dell'unità navale rifornita, la quantità di prodotto erogato, la tipologia di prodotto, il prezzo della fornitura al netto dello sconto applicato di €/lt. 0,03. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----

- ente: Centro Navale Guardia di Finanza;-----
- codice fiscale: 90011020592;-----
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 70393374A8 attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme

dovute.-----

ART. 17: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza

alla L. n. 136 del 13.08.2010 in materia di

"Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi agli

Appalti ed ai Finanziamenti Pubblici", il fornitore

è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall'art. 3 della predetta Legge al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi al presente appalto. Il fornitore è

obbligato a comunicare all'Amministrazione gli

estremi identificativi dei conti correnti utilizzati

per le transazioni finanziarie relative al presente

appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi ed a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La mancata comunicazione, da parte del fornitore,

dei dati summenzionati costituisce condizione di

inesigibilità dei crediti allo stesso spettanti. Il

mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità

previsti dalla vigente normativa comporterà la

risoluzione di diritto della presente scrittura.----

ART. 18: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per

una eventuale registrazione del presente atto (in

caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro

inerente alla presente scrittura privata, ivi

MARINA DI RIPOSTO - PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

Bollo da € 16,00

comprese spese e tasse relative alle forniture
commissionate in esecuzione della presente scrittura
sono a totale carico del fornitore.-----

MARINA DI RIPOSTO – PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

ART. 19: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il fornitore ha
l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle
banche dati già costituite o costituende
nell'esecuzione del presente atto, quelli che
transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
presente contratto.-----

Art. 20: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto
quanto non specificato e contemplato nel presente
atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri per i contratti
stipulati dall'Amministrazione per la Difesa,
approvato con Decreto n. 200 del 14.04.2000 ed al
Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia
di Finanza, approvato con D.M. n. 181 del
24.10.2014;-----

- al D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti";-----

- al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Nuovo Regolamento Appalti";-----

- al Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 recante il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;----

MARINA DI RIPOSTO – PORTO
DELL'ETNA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(GIUSEPPE ZAPPALA')

- al Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 recante a Legge di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.Lgs. n. 81/2008 ed al D.Lgs. n. 231/2001;----

- al Codice Civile,-----

che la ditta dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegate, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 22: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il fornitore elegge domicilio in Riposto (CT), Via Duca del Mare, ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata *marinadiriposto.cn@pec.it*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura stessa. La controparte è tenuta a comunicare

all'Amministrazione stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza
della suddetta comunicazione, sono a carico
dell'impresa tutte le conseguenze che possono
derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza.-----

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

FIRMATO IN ORIGINALE